



# COMUNE DI CARDEDU

Provincia dell'Ogliastra  
Via Municipio, 5 08040 Cardedu (OG)  
*Servizio Tributi*

---

## TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

**DEFINIZIONE AGEVOLTA  
DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO  
NUMERO \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
ANNO D'IMPOSTA \_\_\_\_\_**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ destinatario dell'avviso di accertamento TARSU n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ concernente l'anno d'imposta 2005, notificato in data \_\_\_\_\_

### **ADERISCE**

all'istituto della **definizione agevolata** di cui all'articolo 11 del vigente regolamento comunale delle entrate.

Il sottoscritto è consapevole che la **definizione agevolata**:

- è **assolta con la sottoscrizione** del presente atto;
- deve avvenire **entro il termine di giorni 60 dalla notifica** dell'avviso di accertamento;
- **preclude l'impugnazione** degli atti emessi dal Comune dinanzi alle commissioni tributarie;
- determina la **riduzione ad 1/4 delle sanzioni**;
- **riquantifica in € \_\_\_\_\_ il debito complessivo** di cui all'avviso di accertamento n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ da pagarsi previa emissione di cartella esattoriale (ruolo).

Cardedu, \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

---

Ai sensi dell'art. 38 DPR 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, al Servizio Tributi via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

- la sottoscrizione del presente atto è stata posta in mia presenza dal/la signor/a \_\_\_\_\_ della cui identità mi sono personalmente accertato/a mediante \_\_\_\_\_;
- la sottoscrizione del presente atto non è stata posta in mia presenza, ma alla stessa è stata allegata fotocopia non autenticata del documento di identità \_\_\_\_\_.

Cardedu, \_\_\_\_\_

firma del dipendente addetto

\_\_\_\_\_

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (estratto)

**"Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"**

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1998 - Supplemento Ordinario n. 4)

### Art. 16

#### *Procedimento di irrogazione delle sanzioni*

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18 . . . .

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.

### Art. 16-bis

#### *Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni*

1. L'atto di contestazione previsto dall'articolo 16, relativo alle violazioni dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla contestazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.

2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'articolo 16, comma 7, è ridotto alla metà'.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni constatate a decorrere dal 1 aprile 2003.

### Art. 17

#### *Irrogazione immediata*

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità'.

2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3.

---

**REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DI ALTRE ENTRATE  
E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIEE PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**  
(estratto)

### Articolo 11

#### *Definizione agevolata*

È ammessa definizione agevolata secondo i principi di cui agli articoli 16 e 17, del D.L.vo 472/97 e le disposizioni relative a ciascun tributo di cui al D.L.vo 473/97.

La definizione agevolata per i tributi riscossi ordinariamente tramite ruolo (TARSU), è assolta con la sottoscrizione della definizione da parte del contribuente o del soggetto destinatario della sanzione da effettuarsi entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (entro 60 gg dalla notifica dell'atto).

Per gli altri tributi la definizione agevolata è assolta con il pagamento della sanzione ridotta ad  $\frac{1}{4}$ , del tributo e degli eventuali interessi entro lo stesso termine di cui al c. 2.

Nei casi di avvenuta adesione o definizione agevolata, è preclusa al soggetto l'impugnazione degli atti emessi dal Comune dinanzi alle commissioni tributarie provinciali o regionali.

---